



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Approvato con D.G.C. n. 367 del 11/09/2008
Modificato con D.G.C. n. 134 del 01/04/2009



(art. 17 – CCNL Regioni Autonomie Locali – Area Dirigenza 1998/2001 e successivi)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali relativi alle condizioni, ai requisiti ed ai limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro prevista dall'art. 17 del CCNL relativo all'Area Dirigenza.

Art. 2 - Richieste di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

1. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può essere proposta da entrambe le parti. In particolare la risoluzione consensuale può essere richiesta dall'Amministrazione Comunale ai dipendenti inquadrati nella qualifica dirigenziale, in possesso dei requisiti richiesti, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative. La proposta di risoluzione da parte dell'Amministrazione deve pervenire al dipendente mediante lettera raccomandata a.r. a firma del Direttore Generale. In caso di rifiuto del Dirigente, l'Amministrazione può mantenere lo stesso nell'incarico già assegnatogli sino alla scadenza riportata nell'atto di conferimento, fermo restando la possibilità di disporre la revoca dell'incarico dirigenziale ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente in materia. La adesione o il rifiuto di aderire alla proposta devono comunque pervenire all'Amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta medesima.
2. Il Dirigente può richiedere la risoluzione del rapporto di lavoro con apposita domanda indirizzata al Sindaco ed inoltrata presso l'Ufficio Protocollo o tramite raccomandata a.r.. L'Amministrazione decide in ordine all'istanza entro il termine di 40 giorni decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo della medesima.
3. La revoca della domanda presentata dal Dirigente è ammessa fino a quando l'Amministrazione non ha assunto il provvedimento di accoglimento della richiesta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
4. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è perfezionata con la sottoscrizione di un contratto tra le parti; il contratto non è soggetto a revoca. La revoca di questo è ammissibile solo qualora, entro il termine di esecutività dello stesso, intervengano, a livello nazionale, cambiamenti significativi della normativa di carattere previdenziale che possano influire in maniera negativa sul possesso dei requisiti necessari per il raggiungimento del diritto a pensione o sulla determinazione dell'entità del trattamento pensionistico.



Art. 3 - Requisiti necessari per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

1. L'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è applicato ai Dirigenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano maturato alla data di cessazione del rapporto una anzianità di servizio pari almeno a 9 anni nella qualifica dirigenziale presso l'Amministrazione Comunale e che non abbiano conseguito i requisiti prescritti dalla normativa vigente per il collocamento a riposo obbligatorio (limiti di età o anzianità contributiva).

Art. 4 - Limitazioni

1. L'istituto della risoluzione consensuale non deve comportare oneri aggiuntivi per l'Amministrazione e pertanto, per ciascun Dirigente collocato a riposo a seguito di risoluzione consensuale anticipata, resta indisponibile, per un numero di mesi almeno pari a quello a cui è commisurata l'indennità riconosciuta al Dirigente, il posto liberatosi a seguito della risoluzione consensuale del rapporto.
2. I Dirigenti che usufruiranno della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non potranno essere riassunti in servizio a nessun titolo ne' potranno essere richieste loro prestazioni di tipo professionale o conferiti incarichi da parte dell'Amministrazione per un periodo di almeno cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 25, comma 1, Legge 23/12/1994 n. 724.
3. I Dirigenti collocati in aspettativa o comandati presso altre amministrazioni che intendano proporre la risoluzione consensuale devono cessare dall'aspettativa o rientrare dal comando.

Art. 5 - Indennità Supplementare

1. I Dirigenti che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, accederanno alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro hanno diritto ad un'indennità supplementare il cui importo lordo viene determinato moltiplicando i seguenti fattori:
 - retribuzione mensile corrisposta alla data di effettiva cessazione dal servizio (composta da stipendio tabellare, maturato economico, retribuzione di posizione, rateo di tredicesima maturato);
 - numero delle mensilità, determinate come dalla tabella sotto riportata, complessivamente non superiore a 24, ottenuto sommando quelle raggiunte in base all'età anagrafica a quelle riconosciute in base agli anni utili a pensione posseduti alla data di presentazione della domanda:



ETÀ ANAGRAFICA		ANZIANITÀ PENSIONABILE (i periodi superiori a 11 mesi e 16 giorni si arrotondano all'anno superiore)	
mensilità		mensilità	
Fino a 57 anni	12	Fino a 35 anni	12
Da oltre 57 anni a 58 anni	11	Da oltre 35 anni a 36 anni	11
Da oltre 58 anni a 59 anni	10	Da oltre 36 anni a 37 anni	10
Da oltre 59 anni a 60 anni	9	Da oltre 37 anni a 38 anni	9
Da oltre 60 anni a 61 anni	8	Da oltre 38 anni a 39 anni	8
Da oltre 61 anni a 62 anni	7	Da oltre 39 anni a 40 anni	7
Da oltre 62 anni a 63 anni			6
Da oltre 63 anni a 64 anni			5
Da oltre 64 anni a 65 anni			4

2. Nel caso in cui la proposta di risoluzione consensuale provenga dal Dirigente il numero delle mensilità come sopra determinate si riduce del 50%.

Art. 6 - Corresponsione dell'indennità supplementare

1. L'indennità supplementare viene corrisposta ai Dirigenti aventi titolo, di norma, in un'unica soluzione entro i sei mesi successivi a quello in cui è avvenuta la cessazione dal servizio.
2. Alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non si applica, per entrambe le parti, la normativa sul preavviso prevista dal CCNL di categoria.
3. Ai Dirigenti, relativamente ai quali interviene la risoluzione consensuale, è fatto obbligo di fruire entro la data di cessazione del rapporto di lavoro di tutte le ferie maturate riferite all'anno in corso e quelle eventualmente pregresse.

Art. 7 - Verifica periodica

1. L'Amministrazione provvede periodicamente, di concerto con le organizzazioni sindacali, alla verifica circa l'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.



INDICE

Art. 1 - Oggetto.....	2
Art. 2 - Richieste di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro	2
Art. 3 - Requisiti necessari per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro..	3
Art. 4 - Limitazioni	3
Art. 5 - Indennità Supplementare	3
Art. 6 - Corresponsione dell'indennità supplementare	4
Art. 7 - Verifica periodica	4